RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 18

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono applicabili a favore dei possessori e dei conduttori dei terreni e dei fabbricati, urbani e rustici, danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905, nelle Provincie e nei Comuni che saranno indicati con decreto Reale.

Por l'applicazione dell'art. 12 a favore dei danneggiati suddetti, sara' iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma di L. 30,000.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it